





Il Presidente della REGIONE LOMBARDIA ha emanato nuova ORDINANZA N. 623 del 21 Ottobre 2020 con oggetto: “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33”.

Parallelamente il MINISTRO DELLA SALUTE di intesa con il Presidente della REGIONE LOMBARDIA ha emanato ulteriore ordinanza integrativa. Entrambi i documenti sono allegati alla presente circolare.

Di seguito si riepilogano le disposizioni dell’ordinanza:

### **Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana**

E’ **disposta la chiusura** nelle giornate di **sabato e domenica** di:

- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.

**Restano invece aperti**, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
- prodotti per l’igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono **aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli**.

### **Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio**

**All’ingresso del locale** degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è **obbligatorio esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Inoltre **devono adottare regole di accesso**, in base alle caratteristiche dei locali, **in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro** di separazione tra i clienti.

In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente e devono adottare e dare priorità, ove possibile, a modalità di prenotazione (app, internet etc.) per gestire l’ingresso dei clienti.

### **Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre**

E’ **vietato** lo svolgimento delle c.d. **fiere di comunità**.

Sono invece **consentite le manifestazioni** che si svolgono in **appositi quartieri fieristici**.

**Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020**, sono apportate le seguenti modificazioni all’art. 1 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020:

- **Misure anti-assembramento** (paragr. 1.1 sostituito dal seguente)

Le attività **di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata** (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono **consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00**,

- dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli con un massimo per tavolo di **sei persone** (senza conteggiare conviventi e congiunti);



- con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita **deve cessare ogni somministrazione** agli avventori presenti e **deve effettuarsi lo sgombero del locale.**
- resta **sempre consentita** la ristorazione con **consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,**
- la ristorazione con asporto o con modalità drive-through (*servizio in automobile*), **è consentita fino alle ore 23.00**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- è vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
- è **sempre vietato il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Dalle 18.00 alle 5.00 sono chiusi i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; **non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.**

Tali divieti **non** si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, **sulle tangenziali e negli aeroporti.**

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

- **Sport di contatto dilettantistici** (paragr. 1.3 sostituito dal seguente)

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

Tutte le **società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale** gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle **distanze interpersonali di almeno due metri.**

- **Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche** (paragr. 1.9 sostituito dal seguente)

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l'intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali.

Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza, viene raccomandato ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

- **SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO**

Sono **sospese** le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

È inoltre **vietato l'uso delle "slot machine"** negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

**Allineamento ORDINANZA 620/2020 (allegata alla presente) con 623/2020 per sale slot, sale giochi, ecc....**

**Ordinanza 620/2020: 1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio**

1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

2. E' sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.



**Ordinanza 623/2020: d)** al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall'elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 (attività economiche, produttive, sportive e ricreative da svolgere nel rispetto delle misure dell'all.1 ord. 620/2020) sono eliminate le parole "Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse";

- dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPR n. 620 del 16 ottobre 2020 é eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2;

- inoltre, per la stessa motivazione, nella scheda Ristorazione presente nelle predette Linee guida, **la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**, come già previsto dall' art. 1 paragrafo 1.6 dell'OPGR 620 del 16 ottobre 2020.

### **Disposizioni finali:**

Le disposizioni della presente ordinanza 623/2020, si applicano **dal 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.**

Fanno eccezione le disposizioni relative a:

- **Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche che hanno decorrenza 26/10/2020;**
- **Allineamento ORDINANZA 620/2020 con 623/2020 per sale slot, sale giochi, ecc.... decorrenza dalla data della disposizione originaria.**

*Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza resta salvo quanto previsto dalle Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020 e n. 620 del 16 ottobre 2020 e dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.*

**Disposizioni Ordinanza MINISTRO DELLA SALUTE** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURL):

#### **- Limitazioni agli spostamenti in orario notturno**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del 22 ottobre (data di entrata in vigore) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità o d'urgenza;
- motivi di salute;
- **è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.**

La sussistenza dei requisiti per consentire la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e potrà essere assolto, producendo **un'autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegata alla presente).

Lo Studio raccomanda la massima attenzione da parte di ogni diversa attività nella lettura dell'intero corredo documentale allegato in modo da coglierne tutti i particolari anche a livello di orientamento prudenziale dei comportamenti all'interno e al di fuori delle attività lavorative svolte da tutti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati**  
*Dr. Sergio Mantovani*